

Capitolo Primo

La nozione di bene culturale

SOMMARIO: 1. La nozione giuridica di bene culturale quale testimonianza avente valore di civiltà e la tipicità delle categorie dei beni giuridici ad essa ascrivibili ai sensi dell'art. 10 del Codice. – 2. *Segue*: le cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela (ancorché non qualificabili, propriamente, quali beni culturali) di cui all'art. 11 del Codice. – 3. La categoria dei “beni culturali ai soli fini delle funzioni di valorizzazione” emergente dai contenuti della sentenza Corte cost. 28 marzo 2003, n. 94. – 4. Il problema della tutela delle attività tradizionali svolte all'interno di locali commerciali storici. – 5. L'esegesi della disposizione di cui all'art. 10 del Codice: lo scarso contenuto innovativo. Riflessioni in ordine alla possibile emersione di una nuova prospettiva da cui guardare al problema della tutela e valorizzazione dei centri storici. – 6. *Segue*: le differenze nel regime giuridico tra beni culturali appartenenti a soggetti pubblici o privati. – 7. *Segue*: il quarto comma ed il suo valore meramente esemplificativo, volto a chiarire preventivamente eventuali dubbi interpretativi. – 8. Le singole categorie di beni culturali prese in considerazione dal legislatore. Ricognizione di recenti casi giurisprudenziali. – 9. *Segue*: in particolare: i beni di interesse etno-antropologico e le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale di cui al nuovo art. 7-bis del Codice. – 10. Qualche riflessione conclusiva. I beni culturali: una nozione giuridica realmente unitaria?

1. *La nozione giuridica di bene culturale quale testimonianza avente valore di civiltà e la tipicità delle categorie dei beni giuridici ad essa ascrivibili ai sensi dell'art. 10 del Codice*

Con la disposizione di cui all'art. 2, comma 2, il Codice definisce *beni culturali* «le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge *quali testimonianze aventi valore di civiltà*».

Tale riferimento concettuale, com'è noto, riprende e trasferisce sul piano normativo – dando seguito, invero, alle analoghe indicazioni già

presenti nel D.Lgs. n. 112/1998 e nel Testo Unico del 1999¹ – i contenuti di quella che era stata la prima delle *Dichiarazioni* con le quali si conclusero i lavori della c.d. Commissione Franceschini, così chiamata dal nome di colui che ne fu il Presidente, ossia della Commissione d'indagine istituita con la legge 26 aprile 1964, n. 310, per la *Tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio*², la quale così testualmente recitava: «*Appartengono al patrimonio culturale della Nazione tutti i beni aventi riferimento alla storia della civiltà. Sono assoggettati alla legge i beni di interesse archeologico, storico, artistico, ambientale e paesistico, archivistico e librario, ed ogni altro bene che costituisca testimonianza materiale avente valore di civiltà*»³.

¹ Nel periodo precedente all'emanazione del Codice del 2004, in effetti, l'art. 148 del D.Lgs. n. 112/1998, sul *Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni amministrative*, aveva già affermato espressamente che «ai fini del presente decreto legislativo si intendono per beni culturali quelli che compongono il patrimonio storico, artistico, monumentale, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico e librario e gli altri che costituiscono *testimonianza avente valore di civiltà così individuati in base alla legge*»; e a tale norma aveva dato seguito, poi, l'art. 4 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, il quale pure conteneva un evidente riferimento alla suddetta definizione nel momento in cui prevedeva che «beni non ricompresi nelle categorie elencate agli articoli 2 e 3 sono individuati dalla legge come beni culturali *in quanto testimonianza avente valore di civiltà*».

² Riportate integralmente in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1966, p. 119 ss., con il titolo *Relazione della Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio*. Su tale dichiarazione, in particolare, si cfr. B. CAVALLO, *La nozione di bene culturale tra mito e realtà: rilettura critica della prima dichiarazione della Commissione Franceschini*, negli *Scritti in onore di M.S. Giannini*, vol. II, Milano, 1988, p. 113 ss.

³ I lavori della Commissione, presieduta come si è detto dall'On. Prof. Francesco Franceschini, durarono dal novembre del 1964 al marzo del 1966, condussero all'adozione di 84 dichiarazioni e 9 raccomandazioni rivolte al Governo ed al Parlamento e si svolsero attraverso l'istituzione di una serie di gruppi di studio affidati al coordinamento di eminenti studiosi quali ad esempio, per l'archeologia, il Prof. Massimo Pallottino, per le opere d'arte e gli oggetti di interesse storico-culturale, il Prof. Giuseppe Vedovato ed il Sen. Carlo Levi. Il gruppo di studio per la revisione delle norme di tutela fu composto dal Prof. Massimo S. Giannini, dal Prof. Feliciano Benvenuti e dal Prof. Eugenio Cannada Bartoli. Faceva

Si tratta di una definizione la cui importanza è dovuta soprattutto al fatto che si ritiene ormai comunemente – diremmo quasi convenzionalmente – che sia stato proprio attraverso di essa che si sia potuto considerare definitivamente compiuto il passaggio dalla più tradizionale concezione, che potremmo dire “estetizzante”, del bene culturale, efficacemente sintetizzata nel classico riferimento alle *Antichità e Belle Arti* che compariva nei meno recenti repertori di giurisprudenza e nella stessa denominazione dell’autorità che era preposta alla loro tutela⁴, ad una diversa concezione, più profonda, ma anche più lata, per la quale idoneo oggetto di tutela sul piano normativo è divenuto, invece, tutto ciò che sia comunque in grado di manifestarsi quale *testimonianza materiale* o *memoria del passato* e che sia in quanto tale in grado di trasmettere valori di rilievo culturale⁵.

Com’è stato osservato in dottrina, in effetti, può considerarsi anzi «singolare che i lavori della Commissione siano stati, e continuino ad esserlo, considerati una sorta di codificazione di questo modo nuovo di intendere cultura e civiltà, oggi ancora chiaramente prevalente e dominante»⁶.

La spiegazione di ciò, tuttavia, si può ritrovare tanto nell’autorevolezza dei componenti di quella Commissione – della quale furono membri anche molti dei maggiori studiosi dell’epoca – quanto nel fatto che,

parte della Commissione, quale membro parlamentare, anche l’On. Prof. Roberto Lucifredi.

⁴ Ossia, appunto, la Direzione generale per le Antichità e le Belle arti, istituita presso il Ministero della pubblica istruzione, le cui competenze vennero trasferite poi all’Ufficio centrale per i beni storico-artistici, archeologici, architettonici e ambientali dopo l’istituzione del ministero per i beni culturali ed ambientali avvenuta con il D.Lgs. 14 dicembre 1974, n. 657.

⁵ Come sottolinea di recente F. MERUSI, *Pubblico e privato e qualche dubbio di costituzionalità nello statuto dei beni culturali*, in *Dir. Amm.*, 2007, p. 1 ss., in effetti, «l’aggettivo culturale attribuito al sostantivo bene dalla Commissione Franceschini in poi, grazie anche all’efficacia suadente di un famoso scritto di Massimo Severo Giannini, ha avuto un grande pregio, quello di estendere un regime protettivo anche a cose non ricadenti nell’angusta dizione delle belle arti e dell’archeologia». Lo scritto cui allude Merusi è, naturalmente, il classico saggio di M.S. GIANNINI, *I beni culturali*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1976, p. 5 ss., che verrà ampiamente citato nelle note seguenti.

⁶ B. CAVALLO, *La nozione di bene culturale tra mito e realtà: rilettura critica della prima dichiarazione della Commissione Franceschini*, cit., p. 113.

probabilmente, già alla metà degli anni sessanta si era appunto ormai pervenuti, proprio sul piano culturale, ad un condiviso e definitivo distacco dalle filosofie sottese alla concezione estetico-idealistic del bene che è di interesse storico-artistico, archeologico, etc., in quanto sia di particolare pregio o rarità, per aderire ad una differente visione volta a privilegiare, in tale momento di riconoscimento, un giudizio di valore di tipo più storico che estetico, in grado di sottolineare piuttosto la rilevanza che il bene abbia avuto per la storia dell'evoluzione della civiltà di cui costituisce documento, memoria del tempo in cui è sorto⁷.

Rispetto alla concezione del bene culturale per la quale meritevole di tutela da parte dell'ordinamento era unicamente la cosa, mobile od immobile, che fosse dotata di particolare pregio o rarità, cui si era ispirata anche la legislazione del 1939, la Commissione Franceschini privilegiò, dunque, una differente maniera di guardare all'oggetto della tutela, per la quale il bene diviene "culturalmente rilevante" per quel che esso è in grado di rappresentare più che per quel che è, divenendo determinante il fatto che tale bene possa assolvere, attraverso la pubblica fruizione, ad una "funzione culturale" di trasmissione di una memoria del passato, che si tratti o meno di un'importante espressione artistica o di un oggetto di specifico rilievo archeologico⁸.

⁷ Sul punto si cfr., in particolare, T. ALIBRANDI, *Beni culturali*, voce dell'*Enc. Giur.*, vol. V, Roma, 1988, p. 1, il quale sottolinea come già nel noto saggio di G. PIVA, significativamente ancora intitolato *Cose d'arte*, voce dell'*Enc. Dir.*, vol. XI, Milano, 1962, p. 93 ss., fosse emersa un'interpretazione della normativa dettata dalla fondamentale legge n. 1089/1939 finalizzata a porre in evidenza la preminenza del giudizio di rilievo storico su quello meramente estetico. Scriveva, infatti, G. PIVA, *op. cit.*, 94, che «è necessario tener presente – e ciò per l'individuazione dell'oggetto della legge di tutela – che nell'espressione cosa di interesse artistico così come usata nell'ambito della legge n. 1089 del 1939, è estranea la menzione di una valutazione di ordine puramente estetico; ... essa implica, invece, un giudizio sul valore della cosa d'arte non già estetico ma storico, puntualizzante cioè la rilevanza che l'opera abbia nello svolgimento ... della storia dell'espressione e della tecnica d'espressione plastica e figurativa».

⁸ In questo senso, in particolare, si cfr. le ampie considerazioni svolte nel classico volume di T. ALIBRANDI-P.G. FERRI, *I beni culturali e ambientali*, IV ed., Milano, 2001, p. 25 ss. Più di recente P. STELLA RICHTER-E. SCOTTI, *Lo statuto dei beni culturali tra conservazione e valorizzazione*, in A. CA TELANI-S. CATTANEO (a cura di), *I beni e le attività culturali*, in *Trattato di diritto amministrativo*, diretto da G. SAN-

Non si è trattato, allora, di un'innovazione meramente terminologica o lessicale ma di un vero e proprio mutamento di prospettiva nella maniera di concepire l'oggetto della tutela giuridicamente apprestata dall'ordinamento ai beni avente valore ed interesse culturale⁹, cui ha fatto seguito, in dottrina, un ampio dibattito al quale diede un impulso determinante un importante ed ancora attuale saggio di M.S. Giannini¹⁰, che spiegò il nucleo teorico centrale dell'emergente nozione giuridica del bene culturale attraverso l'utilizzazione del concetto del "*bene immateriale*", da identificarsi in quella entità – il c.d. *interesse* o *valore culturale* – che andrebbe a caratterizzare la *cosa materiale* cui inerisce, pur rimanendo *distinta da questa e dai profili prettamente economici* che caratterizzano la cosa materiale quale *bene patrimoniale*: «e che una medesima cosa possa incorporare più utilità o valori e si presti a diverse utilizzazioni, se ed in quanto queste utilità e valori abbiano sostanza di inte-

TANIELLO, vol. XXXIII, Padova, 2002, 387, rilevano ancora come, in esito di tale evoluzione, «la nuova nozione di bene culturale introduceva un mutamento d'indole non meramente lessicale: individuava un diverso oggetto di tutela e nel contempo *assegnava alla tutela un diverso ruolo: non più la cosa in sé* si rivelava meritevole di tutela, *ma la testimonianza* di civiltà radicata in profili materiali o immateriali della cosa stessa. In ciò era il nucleo del bene culturale».

⁹ Che ciò che caratterizza la nuova maniera di guardare alla nozione sia soprattutto «... il far leva sulla *storicità* del concetto di bene culturale, segnando il passaggio, come metro di riconoscimento della categoria, dal criterio estetico a quello storico» è stato bene posto in evidenza, tra gli altri e più di recente, da M. AINIS-L. FIORILLO, *I beni culturali*, in *Trattato di diritto amministrativo*, diretto da S. CASSESE, *Diritto amministrativo speciale*, vol. II, Milano, 2000, 1066 e nt. 31, ove si considera «esemplare di questa nuova nozione di bene culturale affacciata dalla Commissione Franceschini la dichiarazione XII, in merito ai beni archeologici. Vi si legge infatti: "si intendono per beni archeologici, *indipendentemente dal loro pregio artistico*, le cose mobili o immobili costituenti testimonianza storica di epoche, di civiltà, di centri o insediamenti"» (corsivi degli Autori). In realtà, la dichiarazione citata è la numero XXII, che si può leggere in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1966, 171.

¹⁰ Si allude al già rammentato saggio di M.S. GIANNINI, *I beni culturali*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1976, p. 5 ss. Erano già autorevolmente intervenuti sul punto, tuttavia, almeno gli scritti di F. SANTORO PASSARELLI, *I beni della cultura secondo la Costituzione*, in *Studi per il XX anniversario dell'Assemblea costituente*, Firenze, 1969, p. 429 ss., che tra l'altro precisò di ritenere «non gradevole» la «locuzione "*bene culturale*" che va diffondendosi», e di F. MERUSI, *Art. 9*, in *Commentario della Costituzione, Artt. 1-12*, a cura di G. Branca, Bologna-Roma, 1975, p. 434 ss.

ressi giuridicamente tutelati [...], è acquisizione di teoria generale che può considerarsi ormai sicura»¹¹.

Operata questa distinzione concettuale, infatti, la richiamata dottrina è potuta pervenire agevolmente al risultato di spiegare molte delle incertezze teoriche della nozione: ossia perché, ad esempio, pur rimanendo essa materialmente sempre la stessa, «qualsiasi entità del mondo esterno possa acquisire valore culturale e possa perderlo: la lettera di Giolitti o il disegno di Boccioni sono oggi preziosi beni culturali, mentre mezzo secolo fa non lo erano; come invece una porcellana Ching, una volta bene culturale quasi per definizione, oggi sia tale solo se particolarmente rappresentativa»; od ancora perché «non vi sia corrispondenza univoca tra valore culturale e valore commerciale della cosa, ossia come non sia vero che più alto è il pregio della cosa come bene culturale più alto sia il valore che essa possiede come bene patrimoniale», poiché anzi assai frequenti sono «le divergenze tra valutazioni culturali e valutazioni patrimoniali, che tanto sorprendono i non esperti, ma che giuridicamente dimostrano l'autonomia del valore culturale rispetto agli altri valori»¹².

La stessa giurisprudenza amministrativa, d'altra parte, ha rapidamente colto l'importanza dell'evoluzione avvenuta su un piano concettuale, ribadendo a sua volta quella di *bene culturale* sia la «nozione che sostituisce ormai le vecchie categorie delle cose d'interesse artistico o storico, di cose d'antichità, realizzando una considerazione unitaria della materia», potendosi ritenere che nella stessa «interpretazione giudiziaria ed amministrativa degli artt. 9 e 33 Cost. sembra definitivamente abbandonata la concezione estetizzante (o estetico-idealistica) del bene culturale che era alla base della legge fondamentale del 1939, in favore dell'evoluzione della nozione che ne valorizza il significato di documento del tempo e dell'ambiente in cui è sorta, passando da un'accezione di tipo materialistico, legata alle cose *quae tangi possunt*, ad una diversa connotazione, di tipo immateriale, che vede nel bene un valore espressivo di un ambiente storico e sociale»¹³.

¹¹ Così, in particolare, M.S. GIANNINI, *I beni culturali*, cit., 24-25.

¹² M.S. GIANNINI, *op. cit.*, citazioni tratte, rispettivamente, dalle pp. 24 e 27.

¹³ Così si è espressa, diffusamente, la decisione Cons. Stato, sez. VI, 17 ottobre 2003, n. 6344, ove appunto si sottolinea come il bene culturale sia ormai «protetto per ragioni non solo e non tanto estetiche, quanto per ragioni storiche, sottolineandosi l'importanza dell'opera o del bene per la storia dell'uomo e per il progresso della scienza».

L'ulteriore riflessione dottrinale che è scaturita dal passaggio alla descritta nuova concezione del bene culturale si è potuta rivolgere, così, all'obiettivo di operare una più accurata analisi del contenuto e del rapporto esistente tra i due suddetti aspetti della nozione (la cosa materiale ed il valore culturale in essa compresente quale bene immateriale)¹⁴, cogliendo le feconde possibilità di sviluppo offerte dalla descritta impostazione concettuale soprattutto in ordine alla possibilità di spiegare la coesistente destinazione del bene alla pubblica fruizione della collettività, senza che da questo punto di vista rilevino neppure gli assetti proprietari propri della cosa materiale, ossia del bene in senso patrimoniale, e segnatamente se questo sia di proprietà pubblica o di proprietà privata, identica essendo, in entrambi i casi, l'influenza sulla disciplina giuridica riconducibile al valore culturale ed immateriale del bene¹⁵.

Proprio in tale coesistente destinazione alla fruizione da parte della collettività si è, anzi, individuato il *quid proprium* od il denominatore comune di tutti i beni ascrivibili alla categoria dei beni culturali, emergendo in questo senso un ulteriore e specifico connotato della "nuova" nozione di bene culturale, ossia la sua *pubblicità*, intesa come libera fruibilità da parte della generalità dei consociati, a prescindere dalla circostanza che il bene faccia parte del patrimonio dello Stato o di altri soggetti pubblici ovvero che sia di proprietà privata¹⁶. Richiamandosi ancora

¹⁴ Oltre agli scritti già citati nelle precedenti note, si possono segnalare ancora, nel dibattito aperto sul punto in dottrina, tra gli altri, gli scritti di V. CERULLI IRELLI, *I beni culturali nell'ordinamento italiano vigente*, in *Beni culturali e comunità europea*, a cura di M.P. CHITI, Milano, 1994, 341; V. CAPUTI JAMBRENGHI, *Postfazione ad un dibattito su La cultura e i suoi beni giuridici. I beni culturali: gnoseologia e nuove disposizioni*, in *La cultura e i suoi beni giuridici*, Milano, 1999, 424; F.S. MARINI, *Lo statuto costituzionale dei beni culturali*, Milano, 2002, 281; N. AICARDI, *L'ordinamento amministrativo dei beni culturali. La sussidiarietà nella tutela e nella valorizzazione*, Torino, 2002, spec. 38 ss.

¹⁵ Si cfr. P. STELLA RICHTER-E. SCOTTI, *Lo statuto dei beni culturali tra conservazione e valorizzazione*, cit., 387-388.

¹⁶ Sviluppi concettuali riconducibili, in particolare, allo studio di G. ROLLA, *Beni culturali e funzione sociale*, negli *Scritti in onore di M.S. Giannini*, vol. II, Milano, 1988, p. 563 ss., ed in particolare 577-578, ove si sottolinea appunto come «la pubblicità, intesa nel senso della necessaria fruibilità dei valori culturali da parte della collettività, costituisce il terzo elemento che caratterizza il concetto di bene culturale. Gli interventi predisposti dal legislatore, sia che attengano alla conservazione, sia che si propongano la valorizzazione dei beni culturali, debbono ten-

la dottrina di Giannini, si è cioè ribadito come «*il bene culturale sia un bene di fruizione più che di appartenenza*»; aspetto che ne caratterizza il regime giuridico fino al punto di imprimere allo stesso diritto di proprietà privata, ove esistente, un indirizzo funzionale che condiziona in varie e penetranti maniere l'utilizzazione patrimoniale della cosa¹⁷.

Senonché, nonostante l'individuazione di tale comune denominatore, resta pur sempre vero che la categoria in questione si caratterizza per un'ineliminabile eterogeneità. Com'è stato recentemente osservato in dottrina, infatti, l'individuazione della nozione del bene culturale quale *testimonianza avente valore di civiltà*, se ha avuto l'indiscutibile merito di «estendere un regime giuridico protettivo anche a cose non ricadenti nell'angusta dizione delle belle arti e dell'archeologia, ha però anche un grave difetto: quello della *notte hegeliana nella quale tutte le vacche sono nere*»¹⁸: presentando, in altri termini, il rischio di condurre l'interprete a non distinguere, come invece si deve, tra le innegabili diversità che presentano i differenti beni ascrivibili alla categoria generale.

Per evitare, allora, che la nuova concezione di bene culturale possa condurre alla dissoluzione stessa del concetto, essendo forte nell'idea dell'immaterialità il rischio di identificare i beni culturali con la totalità delle espressioni di una determinata organizzazione sociale, la dottrina prevalente pare avere correttamente posto l'accento sull'importanza di tenere ferma la regola della *tipicità e tassatività* delle categorie dei beni culturali individuate dalla legge¹⁹, potendosi, pertanto, dichiarare di interesse culturale solo ed unicamente beni oggettivamente riconducibili alle tipologie a tal fine prese in considerazione dal legislatore. Principio la cui validità è stata confermata espressamente dal Codice fin dalla già richiamata disposizione generale di cui all'art. 2, comma 2, la quale ha stabi-

dere ad assicurare ad assicurarne la migliore fruibilità sociale: cioè la possibilità di utilizzarlo per motivi di studio, di accrescimento culturale o di semplice godimento estetico».

¹⁷ G. ROLLA, *op. e loc. ult. cit.*

¹⁸ Così F. MERUSI, *Pubblico e privato e qualche dubbio di costituzionalità nello statuto dei beni culturali*, cit., pp. 1-2.

¹⁹ Spunti in questo senso, tra gli altri, sono presenti infatti in P. STELLA RICHTER-E. SCOTTI, *Lo statuto dei beni culturali tra conservazione e valorizzazione*, cit., 397, che considerano quella della «... tipicità e della tassatività delle previsioni legislative ... l'unica regola definitoria della nozione giuridica di bene culturale ... [che] si oppone ad interpretazioni estensive dell'ambito e delle tecniche di tutela».

lito appunto che sono *beni culturali* «le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, ... etc.» (corsivo naturalmente aggiunto). L'art. 10, infatti, è la norma nella quale tali beni vengono distinti e suddivisi nelle *categorie* che verranno assunte ad oggetto dell'intera normativa codicistica, mentre nel seguente art. 11 – come meglio si dirà nel prossimo paragrafo 2 – sono indicate una serie ulteriore di *tipologie di cose*²⁰ che vengono prese in considerazione dal legislatore quali beni culturali ed assoggettate alla normativa di tutela solo limitatamente agli effetti di talune specifiche disposizioni ivi espressamente richiamate: e sono solo questi i beni che, dunque, possono essere correttamente ascritti alla categoria dei beni culturali.

Nel momento stesso in cui ha prestato adesione alla nozione di bene culturale quale testimonianza avente valore di civiltà, pertanto, anche il Codice dei beni culturali ha ritenuto necessario riservare alla legge il compito di individuare specificamente le categorie di beni ad essa ascrivibili, costituendo tale riserva l'unica garanzia di fronte ad un potenziale oltre ogni ragionevole misura della nozione in questione, in ragione del suo carattere tendenzialmente “aperto” o, come è stato recentemente detto, “liminale”²¹.

Vero è, infatti, che il concetto di “bene culturale”, per sua natura, rinvia ad un altro concetto, quello di cultura, che è potenzialmente suscettibile di essere inteso nel modo più vario dagli interpreti, con conseguente rischio di ricorrere a clausole definitorie di carattere generale dai

²⁰ Dopo la modifica in questo senso recata dall'art. 2, lett. b), del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62, recante il terzo decreto correttivo ed integrativo, che ha sostituito l'originaria rubrica della disposizione, intitolata “*Beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela*” con quella attuale che si riferisce ora, appunto, alle “*Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela*”.

²¹ Osserva A.L. TARASCO, *Beni, patrimonio e attività culturali. Attori privati e autonomie territoriali*, Napoli, 2004, 45, infatti, come «... la nozione di bene culturale per il giurista non può essere che una *nozione aperta*: anzi, essa è *nozione liminale*, ossia una nozione a cui la normativa giuridica non dà un proprio contenuto bensì opera mediante un rinvio a discipline non giuridiche. La sua definizione non può cioè prescindere dalla definizione del concetto di cultura *tout court*: ma questo, a sua volta, dipende dalla coscienza e dal grado di evoluzione raggiunto da una comunità, dalla coscienza sociale di un popolo in un determinato momento storico».

contorni troppo ampi e indeterminati²². Di qui la necessità di tenere ferma la regola della tipicità e tassatività delle categorie dei beni dichiarabili di interesse culturale, solo all'interno delle quali potrà operare, poi, la discrezionalità dell'amministrazione, sotto il controllo attento e costante della giurisprudenza amministrativa, che in più di un'occasione è stata in effetti chiamata a "fermare" interpretazioni eccessivamente estensive che del contenuto proprio delle suddette categorie di beni avevano tentato di operare gli organi di amministrazione attiva²³.

2. Segue: *le cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela (ancorché non qualificabili, propriamente, quali beni culturali) di cui all'art. 11 del Codice*

Oltre che all'art. 10, di cui si è appena detto e sui cui contenuti si tornerà ancora ampiamente nei prossimi paragrafi 5 e seguenti, la disposizione di cui all'art. 2, comma 2 del Codice, nel recare la definizione giuridica del bene culturale, contiene anche, come si è visto, un rinvio al successivo art. 11 del Codice stesso, nel quale vengono elencate una serie di altre *Tipologie di cose* (si veda la nota *retro*) che possono costituire idoneo oggetto di tutela da parte dell'ordinamento dei beni culturali,

²² Per più ampie riflessioni sul punto, peraltro, si cfr. le considerazioni svolte da G.P. CIRILLO, *La cultura nell'ordinamento giuridico*, in *Rass. Cons. Stato*, 2003, II, p. 613 ss., ove si rileva come «tutti i giuristi che si sono occupati di cultura sono andati alla ricerca del concetto pregiuridico di cultura, o meglio della nozione che di essa avevano i non giuristi, al fine di verificarne il grado di tenuta rispetto all'ordinamento giuridico positivo». Senonché – si avverte – sarebbe invece bene, per il giurista, «non cedere alla tentazione di valicare il campo specifico assegnato al giurista, che è quello di rispondere alla semplice domanda se l'ordinamento giuridico si occupi di cultura e in che termini».

²³ Sul punto, naturalmente, si tornerà più avanti. È chiaro che si allude, tuttavia, in particolar modo alla vicenda che ha riguardato il tentativo, operato dagli organi del Ministero dei Beni Culturali, di sottoporre a tutela una serie di attività tradizionali svolte all'interno di locali storici, giudicate di rilievo culturale, attraverso il vincolo apposto ai locali nei quali queste attività si svolgevano. Tentativo che, come si dirà nel successivo paragrafo 4, ha goduto di alterne fortune ed è stato rapidamente ricondotto all'interno di limiti ragionevoli proprio grazie al rigore dimostrato, in quell'occasione, dalla giurisprudenza, amministrativa e costituzionale.

ancorché, in questo caso, limitatamente all'applicazione di talune specifiche disposizioni codicistiche, puntualmente richiamate dalla norma.

La disposizione non brilla certo per chiarezza, avendo il legislatore optato per la tecnica dell'integrale rinvio ad altre disposizioni presenti nel codice: la quale certamente non consente un'immediata comprensione dei contenuti concreti della norma.

Per agevolare il lettore, allora, si consideri che le tipologie di cose che vengono dalla norma citata presi in considerazione sono: (a) gli *affreschi*, gli *stemmi*, i *graffiti*, le *lapidi*, le *iscrizioni*, i *tabernacoli* e gli *altri ornamenti di edifici*, esposti o non alla pubblica vista, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50, comma 1, che ne vieta di disporre od eseguire il distacco, salvo che non si sia ottenuta apposita autorizzazione del soprintendente; (b) gli *studi d'artista*, di cui l'art. 51 proibisce sia la modificazione della destinazione d'uso che di rimuovere quanto in esso contenuto (opere, documenti, cimeli e simili) qualora lo studio, considerato nel suo insieme ed in relazione al contesto in cui è inserito, sia stato dichiarato di interesse particolarmente importante per il suo valore storico, ai sensi dell'art. 13; (c) le *aree pubbliche di valore culturale* individuate dai comuni, sentito il soprintendente, nelle quali ai sensi dell'art. 52 risulta vietato o sottoposto a particolari condizioni l'esercizio del commercio; (d) le *opere di pittura*, di *scultura*, di *grafica e/o qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni*, relativamente ai quali l'art. 64 stabilisce in capo a colui che li vende al pubblico l'obbligo di consegnare all'acquirente una documentazione che attesti l'autenticità dell'oggetto od almeno la probabile attribuzione e la provenienza ovvero, in mancanza, una dichiarazione recante comunque tutte le informazioni disponibili sul punto; mentre l'art. 65 impone in capo a colui che intenda esportarli all'estero l'onere di provare al competente ufficio di esportazione che non si tratti di beni rientranti tra quelli di cui all'art. 10, per i quali il codice ha ribadito, naturalmente, il divieto assoluto di uscita definitiva dal territorio della Repubblica e/o ha subordinato la possibilità di esportazione all'ottenimento di una preventiva autorizzazione da parte delle autorità competenti²⁴; (e) le *opere dell'architettura*

²⁴ Vale la pena di ricordare come, viceversa, per l'*uscita temporanea* dal territorio della Repubblica di tali beni sia stabilito nel successivo art. 66 del Codice che essa può essere autorizzata per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale, sempre che ne siano garantite l'integrità e la sicurezza (e salvo che non si tratti di beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella perma-

tura contemporanea, che l'art. 37, comma 4 stabilisce che possano essere ammesse a beneficiare degli stessi contributi statali previsti per la realizzazione di interventi conservativi autorizzati su beni culturali immobili allorché il soprintendente abbia riconosciuto il loro particolare valore artistico; (f) le *fotografie*, con relativi negativi e matrici, gli *esemplari di opere cinematografiche, audiovisive* o di *sequenze di immagini in movimento*, le *documentazioni di manifestazioni*, sonore o verbali, *comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni*, (g) i *mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni* ed (h) i *beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni*, per i quali tutti ancora l'art. 65, al comma 3, lettera c) subordina l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica ad apposita autorizzazione rilasciata dall'autorità pubblica competente²⁵; ed infine (i) le *vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale*, di cui l'art. 50, comma 2 vieta di disporre od eseguire il distacco, salvo che non si sia ottenuta apposita autorizzazione del soprintendente.

3. *La categoria dei "beni culturali ai soli fini delle funzioni di valorizzazione" emergente dai contenuti della sentenza Corte cost. 28 marzo 2003, n. 94*

Attraverso la disposizione di cui all'art. 11, dunque, il legislatore del Codice del 2004 ha individuato una innovativa categoria di beni che si potrebbero dire «a rilevanza culturale limitata», o «beni culturali in senso lato»²⁶, riferibile ad alcune tipologie di cose che, ancorché non appar-

nenza in condizioni ambientali sfavorevoli o di beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica sezione di un museo, una pinacoteca, una galleria etc.).

²⁵ Anche per tali categorie di beni, naturalmente, valgono per l'uscita temporanea dal territorio della Repubblica già ricordate nella nota precedente; con specifico riguardo ai *mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni* precisa tuttavia ulteriormente il codice, all'art. 67, comma 2, come non sia per essi richiesta l'autorizzazione laddove l'uscita temporanea avvenga per la partecipazione a mostre o raduni internazionali, salvo che per essi non sia intervenuta addirittura la dichiarazione di interesse culturale di cui all'art. 13.

²⁶ Sono le espressioni preferite, rispettivamente, da S. FOÀ, *La legittimità costi-*

tengano alle categorie tipicamente individuate dal legislatore (statale) quale possibile oggetto di tutela quali beni culturali *stricto sensu*, vengono nondimeno considerate soggette all'applicazione di specifiche disposizioni codicistiche in quanto presentano comunque limitati profili di interesse, appunto, culturale, quali testimonianze aventi valore di civiltà. Beni che possono considerarsi, allora, quali beni culturali ai soli fini e per i soli effetti che sono per essi specificamente stabiliti dalle norme speciali che li riguardano²⁷.

Prendendo atto dell'esistenza di una categoria di beni di questo genere, è stata allora immediatamente (ed esattamente) evidenziata, in dottrina, la possibilità di riconoscere l'esistenza di un'ulteriore categoria di beni che possono essere considerati quali beni culturali ai (soli) fini dell'applicazione di una (sola) parte del Codice dei beni culturali, che potremmo definire in termini di *beni culturali ai soli fini delle funzioni di valorizzazione*.

Tale conclusione, infatti, ha tratto spunto dai contenuti di una sentenza della Corte costituzionale di poco antecedente all'emanazione del Codice, ossia la decisione 28 marzo 2003, n. 94, resa su ricorso dello Stato promosso *ex art.* 117 Cost. al fine di far dichiarare l'illegittimità costituzionale di una legge della regione Lazio che aveva predisposto la formazione di un elenco regionale di locali «aventi valore storico, artistico, ed ambientale e la cui attività costituisce testimonianza storica, culturale tradizionale, anche con riferimento agli antichi mestieri» da sottoporre a «*salvaguardia*»²⁸. Ricorso volto a far valere, in particolare, il mancato rispetto della competenza esclusiva statale in ordine all'individuazione dei beni oggetto di tutela quali beni culturali ai sensi dell'art. 117 Cost., comma 2, lett. s).

tuzionale della l.r. Lazio sulla tutela e valorizzazione dei locali storici, in *Giorn. dir. amm.*, 2003, 907 e da P. CARPENTIERI, *Tutela e valorizzazione dei beni culturali*, in *Urb. app.*, 2003, 1017 nelle note di commento da essi svolte riguardo ai contenuti – di cui subito si dirà – della decisione Corte Cost. 28 marzo 2003, n. 94, pubblicata anche in *Giur. Cost.*, 2003, p. 764 ss., ivi con nota di F.S. MARINI, *I beni culturali ed i locali storici del Lazio: una differenza storico normativa*.

²⁷ Così P. CARPENTIERI, *Tutela e valorizzazione dei beni culturali*, cit., 1017-1018.

²⁸ Che la legge regionale in questione avesse «con molta cautela utilizzato il termine *salvaguardia* per indicare le attività volte a tutelare e valorizzare i locali storici» è posto in evidenza, infatti, anche da S. FOA, *La legittimità costituzionale della l.r. Lazio sulla tutela e valorizzazione dei locali storici*, cit., 907.